

COMUNE DI VIGODARZERE
Provincia di PADOVA



P.I.

VARIANTE N°11 PIANO DEGLI INTERVENTI

**DECADENZA PREVISIONI RELATIVE
alle aree di trasformazione o espansione
soggette a strumenti attuativi non approvati
RICOGNIZIONE – NUOVA DISCIPLINA URBANISTICA
(ai sensi dell'art. 18, commi 7 e 7 bis, della L.R. n. 11/2004)**

DECRIZIONE SPECIFICA ELABORATO SPECIALISTICO:

Relazione in merito alla non necessità di verifica di assoggettabilità a V.A.S.

Sindaco:

Zordan Adolfo

Gruppo Multidisciplinare di Lavoro:

Componente urbanistica – Coord.:

STUDIO GIOTTO ass.to

Arch. Giancarlo Ghinello

Arch. Giacomo Ghinello

Componente paesaggistico-ambientale

Sostenibilità / VAS / V.Inc.A:

Dott. For. Andrea Allibardi

Componente geomorfologica – sismica:

GEODELTA S.R.L.S.T.P.

Dott. Geol. Jacopo De Rossi

Componente idraulica:

Ing. Giuliano Zen

**Responsabile SUE/SUAP/Pianificazione
Territoriale/Autorizzazioni Paesaggistiche
Arch. Silvia CUCCATO**

DATA: Dicembre 2024

RELAZIONE IN MERITO ALLA NON NECESSITA' DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A V.A.S.

Oggetto: Comune di Vigodarzere (PD) – Decadenza delle previsioni relative alle aree di trasformazione o espansione soggette a strumenti attuativi non approvati, a nuove infrastrutture e ad aree per servizi per le quali non siano stati approvati i relativi progetti esecutivi, nonché i vincoli preordinati all'esproprio di cui all'articolo 34 della L.R. n. 11/2004 (ai sensi dell'art. 18, c. 7, della L.R. 11/2004).

PREMESSA

Il Comune di Vigodarzere

- ha aderito al P.A.T.I. di iniziativa provinciale denominato “P.A.T.I. Co.Me.Pa. – Comunità Metropolitana di Padova” adottato con D.C.C. n. 18 del 09.03.2009 (Parere VAS del 18.07.2011) e ratificato con D.G.P. n. 50 del 22.02.2012;
- ha aderito al P.A.T.I. di iniziativa intercomunale denominato “P.A.T.I. dei Comuni di Cadoneghe e Vigodarzere” – approvazione del P.A.T.I. ed esame delle osservazioni pervenute – Verbale e determinazione conclusiva di Conferenza di Servizi prot. n. 10667 del 10.05.2011 (Comune di Cadoneghe) – Ratifica: D.G.P. n. 194 del 29.09.2011;
 - Variante 1 al “P.A.T.I. dei Comuni di Cadoneghe e Vigodarzere” in adeguamento alle disposizioni per il contenimento del consumo di suolo – approvazione: D.C.C. n. 30 del 27.07.2020;
 - Variante 2 al “P.A.T.I. dei Comuni di Cadoneghe e Vigodarzere” intesa ad eliminare la previsione del GRAP (Grande Raccordo Anulare di Padova) nel tratto ricadente in territorio di Vigodarzere – approvazione: D.C.C. n. 40 del 30.06.2021;
- ha aderito al P.A.T.I. di iniziativa intercomunale denominato “P.A.T.I. tematico tra i Comuni di S.Giorgio d. Pertiche, Campo San Martino, Curtarolo e Vigodarzere”, finalizzato alla condivisione dell'individuazione della Grande Struttura di Vendita denominata “LE CENTURIE” in territorio del Comune di San Giorgio delle Pertiche (quale azione strategica di livello intercomunale – struttura esistente prevista nel P.A.T.I. del Camposampierese) –

Con l'approvazione dei “P.A.T.I. dei Comuni di Cadoneghe e Vigodarzere”, il P.R.G. del Comune di Vigodarzere è automaticamente diventato il primo Piano degli Interventi.

Successivamente, il Comune di Vigodarzere ha elaborato dieci varianti parziali al Piano degli Interventi, comprese quelle relative all'adeguamento alla L.R. n. 14/2017 sulle disposizioni per il contenimento del consumo di suolo.

Dal momento che ai sensi dell'art. 18, comma 7, della L.R. n. 11/2004, dopo cinque anni dall'entrata in vigore del Piano decadono le previsioni relative alle aree di trasformazione o espansione soggette a strumenti attuativi non approvati, a nuove infrastrutture e ad aree per servizi per le quali non siano stati approvati i relativi progetti esecutivi, si applica l'articolo 33 (aree non pianificate) della L.R. 11/2004 fino ad una nuova disciplina urbanistica delle aree, da adottarsi entro il termine di centottanta giorni dalla decadenza con le procedure previste dai commi da 2 a 6 del citato art. 18. Gli aventi titolo possono richiedere al comune la proroga del termine quinquennale.

Con D.G.C. n. 139 del 19.12.2022, con oggetto "*Applicazione delle disposizioni dell'art. 18, c. 7bis della L.R.23 aprile 2004, n. 11*" sono state assunte le seguenti determinazioni:

- di formulare e di fissare, (...), il seguente indirizzo in merito alle domande di proroga delle previsioni del Piano degli Interventi inerenti alle aree di espansione per le quali non sono stati approvati i relativi piani urbanistici attuativi:
- (...)

RICOGNIZIONE

Obiettivi

Z.T.O. di tipo speciale "Comparto CD/2" (Vigodarzere) (v. allegato finale) – Rif.: Art. 15 N.T.O. del P.I. – Ricognizione aree di sviluppo non ancora attuate / prorogate e non ancora attuate / decadute con conseguente ripianificazione e assunzione di nuova disciplina urbanistica (ai sensi dell'art. 18, commi 7 e 7 bis, della L.R. n. 11/2004).

Con la Variante n. 5 al Piano degli Interventi, approvata con D.C.C. n. 25 del 22.05.2019 è stato modificato il perimetro e parte della relativa normativa specifica della z.t.o. di tipo speciale "Comparto CD/2", ambito per il quale la nuova edificazione, a seguito di demolizione dell'esistente, è conseguente all'approvazione di un Piano attuativo di iniziativa pubblica, ovvero di un Piano Particolareggiato.

Dopo cinque anni dalla D.C.C. di approvazione della Variante, per detto comparto non risulta ancora approvato lo strumento attuativo previsto dallo strumento generale. Con la ricognizione solo una parte degli aventi titolo compresi all'interno del perimetro della z.t.o.

di tipo speciale “Comparto CD/2” (Vigodarzere), ha presentato al protocollo generale, richiesta di proroga del termine quinquennale delle previsioni attuative (istanza assunta al prot. n. 0009785/2024 in data 05.07.2024), mentre una parte residuale degli aventi titolo non ha concorso alla richiesta di proroga.

E' risultato quindi necessario effettuare una ricognizione delle previsioni puntuali della strumentazione generale in riferimento alla z.t.o. di tipo speciale “Comparto CD/2” (Vigodarzere).

Le aree non oggetto di richiesta di proroga risultano decadute, quindi sono assoggettate alle disposizioni di cui all'art. 33 della L.R. n. 11/2004. Considerato peraltro che, ai sensi del citato art. 18 comma 7 della L.R. n. 11/2004, la nuova disciplina urbanistica delle aree decadute, deve essere adottata entro il termine di centottanta giorni dalla decadenza, con le procedure previste dai commi da 2 a 6 del medesimo articolo, risulta quindi ora necessario introdurre una nuova disciplina per le parti, comprese all'interno del “Comparto CD/2” (Vigodarzere), per le quali non è intervenuta la richiesta di proroga del termine quinquennale entro i tempi previsti / sino ad oggi.

Nuova disciplina urbanistica

Per l'ambito le cui aree sono state oggetto di pervenuta richiesta di proroga del termine quinquennale si confermano le previsioni urbanistiche già in essere, ossia quanto specificatamente dettato per i riferimenti interessati (CD/2 e F2/5) dal combinato disposto degli art.li 4 (Piani Urbanistici Attuativi), 15 (Z.T.O. di Tipo Speciale CD) e 25 (Z.T.O. F2 – Arre per Attrezzature di Interesse Comune) delle N.T.O. del vigente P.I..

Alle aree per le quali non è pervenuta richiesta di proroga è attribuita la previsione urbanistica fissata dall'art. 10 bis delle N.T.O. del vigente P.I., ossia quella specifica per le z.t.o. “C0 – Zona Privata a Tutela dello Stato di Fatto”.

Negli estratti seguenti sono riportate le situazioni attuali e future, e sono indicate le due aree non confermate, che retrocedono a z.t.o. “C0 – Zona Privata a Tutela dello Stato di Fatto”.

Variante 10 approvata - estratto tav L




F2 aree per attrezzature di interesse comune art.25

--- Interventi soggetti a Strumento Urbanistico Attuativo art.4

★ Piano Particolareggiato

▲ Attività produttive da trasferire art. 19

●●●●●●●● Compatibilità geologica: aree non idonee (PATI) art.56



Proposta di Variante 11 - estratto tav L

Ubicazione: il territorio comunale di Vigodarzere confina a sud con il Comune di Padova, a est con i comuni di Cadoneghe e Campodarsego, a nord con San Giorgio delle Pertiche e Curtarolo e a ovest con Limena, da cui è separata dal fiume Brenta.

Il fiume nel suo tratto settentrionale è designato quale sito Natura 2000 SIC-ZPS IT3260018 "*Grave e zone umide della Brenta*".



L'area confermata, indicata con la linea rossa continua, è costituita da incolti produttivi in fregio ad uno stabilimento industriale, attualmente coperto da specie erbacee sinantropico-ruderali, in cui gli arbusti stanno inserendosi nelle aree meno interessate da sfalci e/o da interventi antropici.

Le due aree “non confermate” sono indicate invece dal tratteggio rosso e interessano una superficie marginale rispetto all’estensione totale del Comparto.

Dal punto di vista ambientale si tratta di confermare le previsioni urbanistiche già esposte nella Variante n. 5, con una lieve riduzione di consumo di suolo relativa alle aree non confermate; i potenziali impatti possono essere quindi considerati di minore portata rispetto a quelli già valutati e riconosciuti come “sostenibili” nelle VAS precedenti.

Va ricordato infine che l’intera Variante 11 sarà sottoposta nei prossimi mesi a verifica di assoggettabilità a V.A.S. che valuterà gli impatti delle previsioni urbanistiche sulle componenti ambientali biotiche e abiotiche, e comprenderà lo studio di incidenza ambientale per i potenziali effetti delle previsioni urbanistiche sugli habitat e le specie di interesse conservazionistico.

Le immagini seguenti illustrano le condizioni del Comparto in esame, sia in epoca invernale che in epoca tardo primaverile.



Area “C” confermata, vista da Piazza Martiri della Libertà



Area “C” confermata, vista da via Alessandrini



Area "B" confermata, vista da via Alessandrini




Area "B" confermata, vista da via Alessandrini, angolo sud-ovest


Le aree non confermate, invece, non sono visibili dall'esterno, essendo mascherate da edifici e dal rudere di una ex fabbrica, per cui sono state riportate le viste aeree seguenti, da cui si evincono la destinazione attuale a incolto produttivo (in parte orto familiare) con deposito materiali; sono presenti anche alcuni alberelli, che appaiono essere robinie (*Robinia pseudoacacia*) e alberi del paradiso (*Ailanthus altissima*).



Area non confermata a nord-ovest



Area non confermata a sud-est



Il tratto terminale del SIC-ZPS IT3260018 “*Grave e zone umide della Brenta*” è indicato nell’estratto precedente e dista oltre 350 m dal Comparto in esame.

Gli habitat prossimi al margine, compresi quelli delle formazioni boscate arginali del fiume Brenta non appartengono alla lista degli habitat di interesse conservazionistico e sono classificati secondo la lista Corine Land Cover (CLC) nei termini seguenti:

CODICE CLC	DESCRIZIONE
112	Tessuto urbano discontinuo
21221	Seminativi in aree irrigue - mais
221	Vigneti
31171	Querceto dei substrati magmatici con elementi mediterranei
5111	Fiumi, torrenti e fossi

Conclusioni

Alla luce di quanto sopra, la Variante n. 5 al P.I. approvata con D.C.C. n. 25 del 22.05.2019, che tra le varie modifiche introdotte ha modificato il perimetro e parte della relativa normativa specifica della z.t.o. di tipo speciale "Comparto CD/2" (Vigodarzere), e per la cui nuova edificazione (previa demolizione dell'esistente), è necessario approvare un Piano attuativo di iniziativa pubblica, o "Piano Particolareggiato", è decaduto per scadenza dei cinque anni dall'efficacia della D.C.C. di approvazione della Variante, per la quale non risulta ancora approvato lo strumento attuativo previsto.

In relazione a ciò, una parte degli aventi titolo compresi all'interno del perimetro della z.t.o. di tipo speciale "Comparto CD/2" (Vigodarzere), ha presentato richiesta di proroga del termine quinquennale delle previsioni attuative (prot. n. 0009785/2024 in data 05.07.2024).

Con il presente atto si confermano le considerazioni esposte nella V.A.S. a cui è stato sottoposto lo strumento di pianificazione territoriale e giudicate positivamente dalla Commissione regionale V.A.S.

L'estensione del comparto confermato sarà inoltre leggermente inferiore a quella inizialmente prevista a seguito della mancata conferma di parte dei proprietari, per una ulteriore riduzione degli effetti già valutati; si deve considerare infine che per l'avvio dei lavori di edificazione, il Piano Particolareggiato del Comparto dovrà essere sottoposto a sua volta a verifica di assoggettabilità a V.A.S., come previsto dalla normativa specifica

La presente conferma della destinazione del comparto non prevede direttamente cubature o azioni di impermeabilizzazione del suolo, tali da apportare significative alterazioni dell'equilibrio idrogeologico, ambientale e paesaggistico, come ben intuibile dalla descrizione, dagli estratti allegati e dalle immagini fotografiche dei luoghi, da cui emerge lo stato di fatto e pertanto, nelle more della redazione della Variante n. 11 e della relativa verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), con la quale verranno analizzate le portate dal punto di vista della sostenibilità ambientale delle diverse strategie di sviluppo del territorio, si ribadisce la sostanziale invariabilità tra le destinazioni d'uso attuali del territorio e quelle previste nel P.R.G. e confermate con il presente atto.

Luogo e Data

Saonara, 12 dicembre 2024

PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA
**MODELLO PER LA DICHIARAZIONE DI NON NECESSITÀ
DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA**

Il sottoscritto ALLIBARDI ANDREA nato a Padova il 01/03/1960 e residente in via Rovigo, 6 nel comune di Saonara (PD) C.A.P. 35020, tel. +39 335 6360608, e-mail andrea@allibardiforestale.com

in qualità di valutatore del **piano** - ~~progetto~~ - ~~intervento~~ denominato "Comune di Vigodarzere (PD) – Decadenza delle previsioni relative alle aree di trasformazione o espansione soggette a strumenti attuativi non approvati, a nuove infrastrutture e ad aree per servizi per le quali non siano stati approvati i relativi progetti esecutivi, nonché i vincoli preordinati all'esproprio di cui all'articolo 34 della L.R. n. 11/2004 (ai sensi dell'art. 18, c. 7, della L.R. 11/2004)", sito in via Alessandrini a Vigodarzere (PD).

DICHIARA

che per l'istanza presentata NON è necessaria la valutazione di incidenza in quanto riconducibile all'ipotesi di non necessità di valutazione di incidenza prevista dell'Allegato A, paragrafo 2.2 della D.G.R. n° 1400 del 29/08/2017 al punto / ai punti [barrare quello/i pertinente/i]

1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	

Alla presente si allega la relazione tecnica dal titolo: Relazione illustrativa ambientale

DATA 12 dicembre 2024

IL DICHIARANTE



Informativa sull'autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii.

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza che il rilascio di dichiarazioni false o mendaci è punito ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii., dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia.

Tutte le dichiarazioni contenute nel presente documento, anche ove non esplicitamente indicato, sono rese ai sensi e producono gli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii.

Ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000 ss.mm.ii., la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento d'identità del dichiarante, all'ufficio competente Via fax, tramite un incaricato, oppure mezzo posta.

DATA 12 dicembre 2024

IL DICHIARANTE



